

Aggiornamento normativo

n. 267 / 2019

[Banche, SIM, SGR e altri
intermediari finanziari, imprese di
assicurazione ed emittenti quotati]

I. **Normativa italiana**

- ✓ **CRISI D'IMPRESA ED INSOLVENZA:** pubblicato il Codice
- ✓ **DATA POINT MODEL:** pubblicata una Comunicazione di Banca d'Italia

Banche, SIM, SGR e altri
intermediari finanziari

II. **Normativa italiana**

- ✓ **CONTRIBUTO DI VIGILANZA:** pubblicata la Delibera CONSOB relativa alla contribuzione dovuta per l'anno 2019
- ✓ **MIFID II/MIFIR:** in consultazione le modifiche al Regolamento Mercati

Imprese di assicurazione

III. **Normativa europea**

- ✓ **SOLVENCY II:** pubblicato un aggiornamento alle Q&A dell'EIOPA

IV. **Normativa italiana**

- ✓ **ANTIRICICLAGGIO:** pubblicato il Regolamento IVASS n. 44
- ✓ **MINUSVALENZE NEI TITOLI NON DUREVOLI:** pubblicato il Regolamento IVASS n. 43



Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari, imprese di assicurazione ed emittenti quotati**I. Normativa italiana**✓ CRISI D'IMPRESA ED INSOLVENZA: PUBBLICATO IL CODICE

In data 14 febbraio 2019, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 38, supplemento ordinario, il [D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#) recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" (il "Decreto").

Con il Decreto si attua una riforma organica delle procedure concorsuali di cui al Regio Decreto n. 267/1942 ("Legge Fallimentare") e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla L. n. 3/2012, resasi necessaria al fine di superare le rilevanti difficoltà applicative sorte in conseguenza di passati interventi normativi di natura episodica ed emergenziale.

Tra i principali obiettivi della riforma, quello di dettare principi giuridici comuni al fenomeno dell'insolvenza e ridefinire alcune nozioni fondamentali nella materia in esame, a cominciare da quella di "crisi", di "insolvenza" e di "fallimento", nozione quest'ultima sostituita da quella di "liquidazione giudiziale".

Il Decreto entrerà in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale con l'eccezione di alcuni articoli per i quali l'entrata in vigore è prevista a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del Decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Con riferimento alle procedure giudiziali e agli accordi stragiudiziali in essere alla data di entrata in vigore del Decreto, è previsto un regime transitorio durante il quale continueranno a trovare applicazione le previgenti disposizioni.

✓ DATA POINT MODEL: PUBBLICATA UNA COMUNICAZIONE DI BANCA D'ITALIA

In data 12 febbraio 2019, la Banca d'Italia ha pubblicato una [Comunicazione](#) con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alle modalità di segnalazione dei dati sulla struttura delle passività (c.d. *Liability Data Report - LDR*) trasmesse secondo il modello di rappresentazione c.d. *Data Point Model* (DPM).

II. Normativa italiana

- ✓ CONTRIBUTO DI VIGILANZA: PUBBLICATA LA DELIBERA CONSOB RELATIVA ALLA CONTRIBUZIONE DOVUTA PER L'ANNO 2019

In data 12 febbraio 2019, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 36, la [Delibera Consob n. 20767 del 28 dicembre 2018](#), recante la determinazione della misura del contributo di vigilanza dovuta per l'esercizio 2019 da parte dei soggetti sottoposti a vigilanza della Consob, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994.

- ✓ MIFID II/MIFIR: IN CONSULTAZIONE LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO MERCATI

In data 15 febbraio 2019, la Consob ha posto in [consultazione](#) le modifiche al Regolamento in materia di mercati adottato con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 ("Regolamento Mercati").

L'attività di revisione si incentra sui seguenti aspetti:

- (i) la modifica dell'art. 4, comma 2 del Regolamento Mercati, con riferimento all'individuazione delle attività connesse e strumentali che il gestore del mercato regolamentato può svolgere. L'ipotizzata modifica è preordinata a consentire al gestore del mercato regolamentato di assumere partecipazioni in SIM, autorizzate esclusivamente all'esercizio del servizio di investimento di ricezione e trasmissione di ordini le quali svolgono in concreto l'attività di mediazione, così come definita dall'articolo 1, comma 5-sexies;
- (ii) la modifica all'art. 65, comma 4, del Regolamento Mercati, con riferimento alle comunicazioni in materia di esenzione per l'attività accessoria in derivati su merci. In particolare, nell'ottica del più agevole adempimento dell'obbligo di comunicazione in questione, le ipotizzate modifiche riguardano sia l'inserimento del riferimento alle "risultanze dei calcoli" di cui agli artt. 2 e 3 del Regolamento delegato (UE) 2017/592 come oggetto della comunicazione (con contestuale eliminazione dell'attuale riferimento alla dettagliata descrizione e valutazione delle condizioni e delle circostanze indicate nei medesimi articoli) sia l'aggiunta di un riferimento espresso alla circostanza che tali calcoli siano effettuati in conformità con la procedura delineata nell'art. 4 del Regolamento delegato (UE) 2017/592, la quale determina sia la tempistica cui si riferiscono i calcoli sia quella per la loro effettuazione.

Il termine per l'invio di eventuali commenti e osservazioni è stato fissato al 28 febbraio 2019.

Imprese di assicurazione

III. Normativa europea

- ✓ SOLVENCY II: PUBBLICATO UN AGGIORNAMENTO ALLE Q&A DELL'EIOPA

In data 14 febbraio 2019, l'EIOPA ha pubblicato un [aggiornamento](#) delle Q&A relative al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla Direttiva 2009/138/CE (*Solvency II*).

IV. Normativa italiana

- ✓ ANTIRICICLAGGIO: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO IVASS N. 44

In data 14 febbraio 2019, l'IVASS ha pubblicato il [Regolamento n. 44](#) del 12 febbraio 2019 recante "Disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela" (il "Regolamento").

Il Regolamento dà attuazione all'articolo 7, comma 1, lettera a), del D.lgs. 231/2007 ("Decreto antiriciclaggio") - come modificato dal D.lgs. n. 90/2017, che ha recepito in Italia la Direttiva 2015/849/UE ("IV Direttiva antiriciclaggio") - e tiene anche conto degli [Orientamenti](#) emanati congiuntamente dall'ESAs sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori di rischio. Il Regolamento abroga i precedenti Regolamenti IVASS n. 41/2012 e n. 5/2014 integrandone il contenuto al suo interno.

Il Regolamento entrerà in vigore il 1° maggio 2019 e si applicherà anche ai rapporti continuativi in essere a tale data, anche se instaurati anteriormente all'entrata in vigore del Decreto antiriciclaggio. Fanno eccezione le disposizioni di cui alle sezioni da I a IV del Capo II, in materia di sistemi di controllo interno, che si applicheranno a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio.

- ✓ MINUSVALENZE NEI TITOLI NON DUREVOLI: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO IVASS N. 43

In data 14 febbraio 2019, l'IVASS ha pubblicato il [Regolamento n. 43](#) del 12 febbraio 2019 (il "Regolamento") concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli introdotta dal D. L. n. 119/2018 ("Decreto fiscale"), convertito con L. n. 136/2018.

Il Regolamento disciplina l'applicazione di tali misure con particolare riguardo all'esercizio della facoltà di deroga straordinaria ai criteri di valutazione, nel bilancio civilistico *local* GAAP, dei titoli non detenuti durevolmente nel patrimonio dell'impresa.

Il Regolamento abroga il precedente Regolamento ISVAP n. 43 del 12 luglio 2012 ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.